# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

n. DET-AMB-2024-4914 del 11/09/2024

Oggetto

Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HOLDING FIN.MA S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di cremazione animali da affezione, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 233.

Proposta

n. PDET-AMB-2024-5122 del 11/09/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PAOLA CAVAZZI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno undici SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.



# ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

# **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HOLDING FIN.MA S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di cremazione animali da affezione, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 233.

## LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

### **Decisione**

- 1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società HOLDING FIN.MA S.r.l. (C.F. e P.IVA 03878721202) per l'impianto destinato ad attività di cremazione animali da affezione, sito in Comune di Sala Bolognese, via Gramsci n. 233, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup> {Soggetto competente ARPAE AACM}.
  - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup> {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
- Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- <sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".
- <sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- <sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.
- <sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.



- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
- 5. Obbliga la società **HOLDING FIN.MA S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società HOLDING FIN.MA S.r.l. (C.F. e P.IVA 03878721202) con sede legale in Comune di Crevalcore (BO), via Provanone n. 4616, per l'impianto sito in Comune di Sala Bolognese, via Gramsci n. 233, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 26/04/2024 (Prot. n. 9295) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, on dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9362 del 26/04/2024 (Fasc. SUAP n. 27/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/04/2024 al PG/2024/77662 e confluito nella **Pratica SINADOC 17465/2024**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/84769 del 08/05/2024, in qualità di Autorità Competente per AUA ed ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria (ai sensi
- <sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.
- <sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.
- <sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.



dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) in forma semplificata ed in modalità asincrona dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Sala Bolognese, AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica ed ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/106293 del 10/06/2024 ha richiesto integrazioni alla società in oggetto in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, sospendendo i termini dell'endoprocedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13482 del 11/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/06/2024 al PG/2024/7366, ha trasmesso la documentazione iniziale all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, ai fini dell'espressione del relativo parere di competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13864 del 14/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2024 al PG/2024/110326, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 12/06/2024 (Prot. SUAP n. 13613), con la quale la società medesima ha dichiarato, tra l'altro, che gli unici scarichi presenti nello stabilimento in oggetto sono domestici in pubblica fognatura richiedendo pertanto che siano esclusi dall'AUA nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Il Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 13868 del 14/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2024 al PG/2024/110339, ha trasmesso nulla osta urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/113484 del 19/06/2024 ha riavviato in data 14/06/2024 i termini dell'endoprocedimento di AUA ed ha contestualmente ha richiesto i relativi pareri e nulla osta finali in merito ai titoli abilitativi richiesti ai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria.
- L'ARPAE-APAM Servizio Territoriale con nota PG/2024/135890 del 24/07/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con nota Prot. n. 96163 del 09/08/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/08/2024 al PG/2024/147062, ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti sanitari di competenza per la matrice emissioni in atmosfera (ai sensi punto 2.3.3 della disposizione della Regione Emilia-Romagna PG/2016/471501 del 22/06/2016) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito agli obblighi di



Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
- Allegato B matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
   Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE APAM.

Bologna, data di redazione 11/09/2024

Per LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana Patrizia Vitali <sup>10</sup>

L'Incarico di Funzione
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi<sup>11</sup> 12

(determina firmata digitalmente)

- <sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.
- Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
- Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento.
- Delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento con nota dirigenziale PG/2024/108427 del 12/06/2024.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it



# Autorizzazione Unica Ambientale Impianto HOLDING FIN.MA S.r.l.

Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 233

# ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di cremazione animali da affezione svolta dalla società HOLDING FIN.MA S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Sala Bolognese, via Gramsci n. 233, secondo le seguenti prescrizioni.

# Prescrizioni

1. La società HOLDING FIN.MA SRL è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO CREMATORIO ANIMALI DA COMPAGNIA

Portata massima	1100	$Nm^3/h$
Altezza minima	9,1	m
Durata massima	12	h/g

# CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	$10 \text{ mg/Nm}^3$
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	$200 \text{ mg/Nm}^3$
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	$50 \text{ mg/Nm}^3$
Acido cloridrico	$10 \text{ mg/Nm}^3$
Monossido di carbonio	$50 \text{ mg/Nm}^3$
Composti organici volatili (espressi come C-org totale )	$10 \text{ mg/Nm}^3$
Metalli (somma Ni, Cu, Mn, Pb, Cr, Co, Sn)	$0.5 \text{ mg/Nm}^3$
Cadmio e suoi composti (espressi come Cd)	$0.05 \text{ mg/Nm}^3$
Piombo e suoi composti (espressi come Pb)	$0.05 \text{ mg/Nm}^3$
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	$0.05 \text{ mg/Nm}^3$
Zinco e suoi composti (espressi come Zn)	$5 \text{ mg/Nm}^3$
I limiti in emissione sono riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi	pari al 6%

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Impianto di abbattimento: postcombustione – scrubber ad umido

I gas prodotti dalla combustione devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi:

- Velocità media (nella sezione di ingresso) 10 m/sec
- Temperatura di esercizio minima di 850° C
- Tempo di contatto maggiore di 2 sec
- Tenore di ossigeno libero nei fumi 6 % (v/v)

Le temperature di esercizio (della camera di primaria e del combustore) e il tenore di ossigeno libero nel postcombustore dovranno essere monitorate in continuo e trasmesse a una stampante che riporti data, ora e temperatura/ossigeno rilevata.

In caso di anomalie di esercizio deve essere presente un sistema di allarme ed annotata data e orario di inizio e di fine allarme. Il ciclo di cremazione deve essere interrotto, ma l'impianto di abbattimento ad umido dovrà continuare a funzionare;

La velocità media dei fumi in uscita dal camino non deve essere inferiore ai 3 m/s affinché sia possibile eseguire un corretto campionamento;

Dovrà essere installato un dispositivo di blocco della cremazione se la temperatura nella zona di combustione secondaria non supera gli 850° C;

I valori limite di emissione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria;

L'impianto di abbattimento degli inquinanti polverosi (scrubber) dovrà essere dotato di misuratore di stato di funzionamento della pompa di ricircolo ON/OFF del liquido di lavaggio (acqua) in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso:

In caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento ad acqua, oltre all'allarme acustico visivo, dovrà essere previsto anche il blocco della combustione con conseguente interruzione del ciclo di cremazione e solo funzionamento del post-combustore;

La ditta dovrà inoltre dotarsi di un registro con pagine numerate da tenersi presso l'impianto in cui verranno annotate:

- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto, sui sistemi di abbattimento utilizzati e sui sistemi ad esso ausiliari;
- il numero di carcasse giornalmente accettate in ingresso e incenerite quotidianamente (espresse in kg), contenente inoltre il tipo di cremazione effettuata, l'ora di inizio e di fine della cremazione;
- le condizioni di emergenza riportando il giorno, l'ora di inizio e quella di fine della situazione riscontrata.

Tale registro, con relativa documentazione, dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;

Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria, preventiva o straordinaria), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata dell'impianto. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad esso collegati;

Eventuali sacchetti o contenitori plastici, contenenti le carcasse intere di animali, o altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, capottini, ecc...) non devono essere inceneriti nel processo di cremazione, ma devono essere adeguatamente smaltiti;

Assieme alle carcasse animali non devono essere comunque inceneriti materiali polimerici contenenti Cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari (Rif. DPR n.254 del 15/07/2003 e s.m.i.);

Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;

- 2. In via cautelativa, vista la vicinanza dell'impianto ad edifici ad uso produttivo e residenziale, si richiede un controllo una tantum, contestualmente ai campionamenti che verranno eseguiti nella fase di messa a regime del punto di emissione E1, per gli ulteriori parametri di seguito riportati:
  - Micro inquinanti organici I.P.A. come somma di: Benz a) antracene Dibenz(a,h)antracene Benzo (b) fluorantene- Benzo (J) fluorantene Benzo (k) fluorantene Benzo (a) pirene Dibenzo [a,e] pirene Dihenzo [a,h] pirene Dibenzo [a,i] pirene Dibenzo [a,l] pirene Indeno(1,2,3-cd) pirene;
  - Diossine e furani (PCDD + PCDF);

Sulla base degli esiti ottenuti con le misurazioni (effettuate per un idoneo tempo di campionamento), che il Gestore dovrà inviare ad Arpae (AACM e APAM) e Azienda USL Bologna, verrà valutato il proseguimento del monitoraggio unitamente a quelli già prescritti al paragrafo 1 del presente allegato;

### 3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

# 4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

### Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		ti circolari Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6
   mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

## 5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

# Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza

per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

# 6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura	
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)	
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)	
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)	
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)	
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29	
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	
Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010 (*);	
Cloro e suoi composti inorganici espressi	UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico);	
come HCl	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)	
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)	
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)	
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)	
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di		

fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore

limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti,

devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al

Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

• per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di

anticipo;

• i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che

attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La

trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a

regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10

giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a

punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo

temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in

autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM),

specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date.

Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di

chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime

degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in

autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35%

del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure

che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle

condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di

aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di

efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da

8

parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AAMC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

# 10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza

dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da

conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla

riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche

oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà

comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il

guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o

mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un

pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o

registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati,

devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo

(Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione

intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e

straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di

Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

29/04/2024 al PG/2024/77662 e in data 14/06/2024 al PG/2024/110326).

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Pratica Sinadoc 17465/2024

Documento redatto in data 11/09/2024



# Autorizzazione Unica Ambientale Impianto HOLDING FIN.MA S.r.l. Comune di Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 233

### ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

# Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 22/04/2024 da Loretta Gazzotti, in qualità di Titolare della società HOLDING FIN.MA S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che "le emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, come da valutazione di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sig. Giliberti Fabio, in data 22/04/2024".
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 13868 del 14/06/2024, senza fissare prescrizioni in quanto dichiarato il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

# Prescrizioni

- 1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

# Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

• Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 22/04/2024 da Loretta Gazzotti, in qualità di Titolare della società HOLDING FIN.MA S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 29/04/2024 al PG/2024/77662).

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Pratica Sinadoc 17465/2024

Documento redatto in data 11/09/2024

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.